

ARTICOLO 28

**Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad
una tutela nell'ambito dell'impresa ed
agevolazioni da concedere loro**

Il quadro di riferimento è rimasto invariato

Per quanto riguarda la specifica domanda del Comitato europeo dei diritti sociali in ordine alle tutele previste per i rappresentanti dei CAE, si fa presente che l'art 13 del DLgs n. 74/2002, prevede espressamente che :

“I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni, l'accordo di cui all'articolo 9 può prevedere ulteriori otto ore annuali.”

Tuttavia , il riferimento ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi in vigore rende applicabile anche per i rappresentanti italiani dei CAE tutte le tutele individuate dalla legge 20 maggio 1970, n.300 (cd Statuto dei Lavoratori), in relazione ai trasferimenti, non discriminazione, permessi non retribuiti e tutela contro il licenziamento. Per più dettagliate informazioni sulle forme di tutela ivi previste si rinvia all'art. 5 del presente rapporto.